

**Condizioni per la concessione del Prestito Flessibile** *(Testo integrato con le modifiche del 12 dicembre 2005, pubblicate in G.U. n. 295 Parte Seconda del 20 dicembre 2005, con l'adeguamento apportato dalla Circolare 1267, pubblicata in G.U. n. 237 Parte Seconda dell'11 ottobre 2006 e con le modifiche del 12 maggio 2010, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 Parte Seconda del 25-05-2010).*

## **1. Premessa**

L'anno 2005 è stato caratterizzato da una serie di novità in termini di prodotti finanziari che la Cassa depositi e prestiti (CDP) ha messo a disposizione degli enti locali.

Con l'introduzione del Prestito Flessibile, la CDP si prefigge lo scopo di fornire agli enti un ulteriore strumento destinato principalmente al finanziamento di opere infrastrutturali che richiedono un lungo periodo di realizzazione.

In particolare, la CDP ritiene che, per agevolare tali tipologie di intervento, sia necessario un prodotto che offra, come il prestito ordinario di scopo, l'integrale copertura finanziaria del progetto in appalto e che, contestualmente, consenta, entro la fine del periodo di utilizzo, di determinare l'importo dell'indebitamento limitatamente alle somme effettivamente erogate.

Per le ragioni esposte, il Prestito Flessibile si articola nella messa a disposizione di risorse finanziarie da parte della CDP per un importo pari all'importo concesso. A fronte della messa a disposizione dei fondi, sorge il diritto dell'ente di ottenere le erogazioni per la spesa certificata ed effettuata. Affinché tale diritto sorga incondizionatamente e, dunque, la messa a disposizione dei fondi possa costituire copertura finanziaria dell'intero investimento, la CDP effettua un'istruttoria completa, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al credito per l'indebitamento, con riferimento all'importo concesso, sebbene l'obbligazione di rimborso sorga per l'ente con riguardo al capitale erogato<sup>1</sup>.

Ai fini della corretta valutazione in bilancio del Prestito Flessibile e del debito da esso derivante, sono dunque da considerare, tra le altre, le seguenti circostanze:

- l'obbligazione di rimborso è limitata all'importo erogato nel periodo di utilizzo<sup>1</sup>;
- nell'ipotesi in cui l'importo concesso non venga erogato integralmente nel periodo di utilizzo, la controprestazione di cui beneficia la CDP, per la parte di prestito non erogata, è rappresentata da un indennizzo (che in taluni casi può anche non essere dovuto) e non da interessi (si confronti quanto nel seguito per la disciplina e la misura degli indennizzi).

La CDP, quindi, mette a disposizione degli enti, che provvedono ad una corretta programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, un prestito che, se utilizzato nel periodo stimato (il periodo di utilizzo), genera, in tale periodo, esclusivamente oneri finanziari e dal quale derivano oneri di rimborso con riguardo alla sola quota di capitale erogata nel periodo di rilascio di utilità del bene finanziato.

Ciò premesso, il Prestito Flessibile presenta le seguenti caratteristiche:

- lunga durata del periodo di pre-ammortamento, compresa tra un anno e sei anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, in funzione dei tempi stimati per la realizzazione dell'investimento, con possibilità di scelta dell'ente;
- sostanziale coincidenza tra il periodo di utilizzo e il periodo di pre-ammortamento;
- diritto dell'ente di ricevere normalmente erogazioni durante il periodo di utilizzo;
- facoltà, durante il periodo di utilizzo, di modificare il regime applicabile per gli interessi da tasso variabile a tasso fisso, sia per il pre-ammortamento residuo che per l'ammortamento;

---

<sup>1</sup> Si fa salvo quanto previsto nel paragrafo 4.7 in tema di conversione parziale o totale.

- possibilità di estendere il periodo di utilizzo (cd. periodo di utilizzo aggiuntivo), con decorrenza dalla data di inizio ammortamento, per richiedere erogazioni anche durante il periodo di ammortamento, nel qual caso l'obbligazione di restituzione avrà ad oggetto l'importo concesso ridotto o l'intero importo concesso<sup>2</sup>.

## 2. Ambito soggettivo e oggettivo

Il Prestito Flessibile presenta alcune caratteristiche analoghe a quelle del prestito ordinario di scopo, tra le quali si evidenziano le seguenti:

- è destinato al finanziamento degli investimenti definiti all'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis e 21 ter, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, realizzati e/o finanziati dai soggetti ammessi al credito della CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/03 (di seguito denominati, per brevità, "Enti"), fatta salva la facoltà della CDP di riservare il prodotto esclusivamente a particolari tipologie di investimento;
- possono essere finanziati con il medesimo prestito più progetti definitivi integrati tra loro, a condizione che abbiano ad oggetto la stessa tipologia di investimento o che siano funzionalmente connessi;
- è erogabile in una o più soluzioni, subordinatamente alla effettuazione della spesa.

Il Prestito Flessibile si differenzia invece dal Prestito Ordinario di Scopo principalmente per le seguenti caratteristiche:

- i) il prestito non può essere assunto con oneri a carico di più Enti;
- ii) importo minimo concedibile per ogni singolo contratto € 250'000,00. Tale importo minimo è ridotto a € 100'000,00 per i comuni con popolazione fino a 5'000 abitanti. Nel caso di un progetto definitivo congiunto con ripartizione della copertura finanziaria tra più Enti, l'importo minimo di ogni singolo prestito è fissato in € 100'000,00, a condizione che la somma degli importi richiesti a copertura del progetto definitivo congiunto sia non inferiore a € 250.000,00;
- iii) decorrenza dell'ammortamento, dal 1° gennaio del 2°, 3°, 4°, 5° o 6° anno solare successivo a quello della data di conclusione del contratto, a scelta dell'Ente;
- iv) durata del periodo di pre-ammortamento non inferiore a 1 anno e non superiore a 6 anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, e comunque in conformità con le durate quotate settimanalmente sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it);
- v) durata del periodo di ammortamento pari ad un numero intero di anni solari (dal primo gennaio al trentuno dicembre), non inferiore alla durata del periodo di pre-ammortamento aumentata di 2 anni e in ogni caso non inferiore a 4 anni solari;
- vi) durata minima del contratto di 5 anni e durata massima di 30 anni (incluso pre-ammortamento e ammortamento);
- vii) possibilità di rimborso anticipato volontario totale o parziale anche nel periodo di pre-ammortamento, previa corresponsione di un indennizzo;
- viii) interessi di pre-ammortamento inizialmente regolati ad un tasso di interesse variabile, sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M e di una maggiorazione fissata al momento del perfezionamento del contratto (spread unico), che dipende dalla durata del pre-ammortamento e dalla durata totale del contratto;
- ix) maggiorazione, utilizzata per il calcolo degli interessi a tasso variabile ovvero degli interessi a tasso fisso, definita al momento del perfezionamento del contratto;

<sup>2</sup> Cfr. il paragrafo 4.7 nel caso di conversione parziale o di conversione totale.

- x) opzione dell'Ente, durante il periodo di utilizzo, di trasformare il regime degli interessi, applicato alle somme già erogate, da tasso variabile a tasso fisso, per tutta la durata residua del prestito flessibile (intesa come durata residua del pre-ammortamento e durata dell'ammortamento); il tasso fisso è calcolato sulla base della curva dei tassi di mercato vigente al momento dell'esercizio della facoltà e dello spread unico;
- xi) opzione dell'Ente, alla scadenza del periodo di utilizzo, di trasformare il regime degli interessi da tasso variabile a tasso fisso in relazione a tutte le somme, già erogate e per le quali non è stata esercitata la precedente opzione oppure non ancora erogate, che entrano in ammortamento all'inizio dell'anno successivo; il tasso fisso da applicare è calcolato alla fine del periodo di utilizzo con le stesse modalità di cui al punto x);
- xii) opzione dell'Ente, durante il periodo di ammortamento, di trasformare il regime degli interessi, applicato alle somme ancora da ammortizzare, da tasso variabile a tasso fisso, per la durata residua dell'ammortamento del prestito flessibile; il tasso fisso da applicare è calcolato con le stesse modalità di cui al precedente punto x);
- xiii) nel caso in cui l'Ente non eserciti le opzioni di cui ai punti x) e xi), gli interessi di pre-ammortamento e di ammortamento sono regolati al tasso variabile determinato sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M e dello spread unico;
- xiv) entro la fine del periodo di utilizzo, l'Ente ha facoltà, nel caso in cui le somme erogate siano inferiori all'importo concesso, di richiedere la conversione parziale o la conversione totale;
- xv) possibilità di chiedere l'estinzione del prestito a causa della mancata realizzazione dell'investimento, senza pagamento di alcun indennizzo.

### 3. Procedura di finanziamento

La procedura di finanziamento si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.

#### 3.1 Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti" (articolo 11, comma 3, D.M. 6.10.04).

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l'indicazione dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata).

La fase istruttoria si conclude con l'affidamento dell'Ente, da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero del soggetto della CDP delegato dal Consiglio medesimo.

Per ottenere l'affidamento, l'Ente deve presentare la documentazione prevista dalla Circolare per i prestiti ordinari di scopo.

L'affidamento è comunicato all'Ente mediante l'invio, via telefax, da parte della CDP, della "Comunicazione di fine istruttoria", con la quale l'Istituto richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di prestito, che consiste nella proposta contrattuale e nel documento di garanzia.

Il contratto si conclude secondo le modalità previste dalla Circolare per i prestiti ordinari di scopo.

La maggiorazione applicata per la determinazione dei tassi di interesse è pubblicata settimanalmente

nel sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it) per ogni durata del periodo di pre-ammortamento e del periodo di ammortamento del Prestito Flessibile.

## **4. Condizioni generali del Prestito Flessibile**

### **4.1 Periodo di Utilizzo**

Il periodo di utilizzo decorre dalla data di perfezionamento del contratto sino al 30/11 dell'ultimo anno del periodo di pre-ammortamento.

Durante tale periodo l'Ente può ottenere le erogazioni sulla base della certificazione della spesa effettuata fino a concorrenza dell'importo concesso, ferma restando la possibilità di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7). Durante il periodo di utilizzo l'Ente può esercitare, una o più volte, l'opzione circa il regime di interessi da applicare in pre-ammortamento e in ammortamento.

### **4.2 Pre-ammortamento**

Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto fino al 31/12 del primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno solare successivo, a seconda della scelta effettuata dall'Ente al momento dell'invio della proposta contrattuale. In ogni caso la sua durata non è inferiore a 1 anno e non è superiore a 6 anni a partire dalla data di perfezionamento del contratto. La CDP si riserva di quotare lo spread unico per tutte le possibili durate di pre-ammortamento, ovvero solo per alcune di esse. Gli interessi di pre-ammortamento maturano sulle somme erogate a partire dalla data di ciascuna erogazione e debbono essere pagati mediante rate semestrali posticipate il 31/07, per il primo semestre di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento, e il 31/1 dell'anno successivo, per il secondo semestre di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento<sup>3</sup>.

Gli interessi di pre-ammortamento sono calcolati al tasso variabile nominale annuo pari alle rilevazioni dell'Euribor 6M applicabile per il semestre di riferimento e dello spread unico.

Gli Enti hanno, tuttavia, la facoltà di scegliere di corrispondere interessi di pre-ammortamento a tasso fisso, come descritto nel seguito.

### **4.3 Opzione Tasso Fisso**

Entro il 30/11 di ogni anno solare del periodo di pre-ammortamento, con esclusione del primo e dell'ultimo anno, l'Ente ha la facoltà di scegliere che su tutte le somme erogate fino a tale data maturino, con decorrenza dall'1/1 dell'anno successivo, interessi a tasso fisso, sia per quanto riguarda il pre-ammortamento residuo che per l'ammortamento. L'ammontare minimo sul quale è possibile esercitare l'opzione tasso fisso è pari a € 50'000,00. L'esercizio delle opzioni dovrà essere comunicata dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno del periodo di utilizzo successivo al primo, con esclusione dell'ultimo anno del periodo di pre-ammortamento.

L'opzione potrà essere esercitata solo una volta per ogni anno solare entro i termini previsti con riferimento a tutti e soli gli importi erogati non oggetto di precedenti opzioni.

A titolo esemplificativo, nel caso di un prestito concesso il 30/11/2005, con pre-ammortamento di

---

<sup>3</sup> Fatto salvo per l'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, dovuta alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31/12)

durata pari a tre anni e un mese, quindi fino al 31/12/2008, sono calcolati interessi di pre-ammortamento a tasso variabile secondo le rilevazioni dell'Euribor 6M e lo spread unico definito all'atto di perfezionamento del contratto.

Nel caso in cui l'Ente eserciti l'opzione tasso fisso entro il 30/11/2006 (prima finestra utile), sulle somme erogate fino a tale data saranno calcolati, con decorrenza dall'1/1/2007, interessi di pre-ammortamento al tasso fisso calcolato da CDP il terzo venerdì antecedente il 31/12/2006, da pagarsi semestralmente a partire dal 31/07/2007. Gli interessi a tasso fisso saranno applicati anche nel periodo di ammortamento relativamente a tali somme. In assenza di ulteriore esercizio di opzione tasso fisso sulle somme erogate successivamente al 30/11/2006 ed in assenza di esercizio dell'opzione di inizio ammortamento (vedi paragrafo successivo), a partire dall'1/1/2009 sono calcolati interessi di ammortamento a tasso variabile su tutte le somme non opzionate.

#### **4.4 Opzione di Inizio Ammortamento**

L'Ente, nell'ultimo anno solare del periodo di pre-ammortamento ed entro la data di scadenza del periodo di utilizzo, ha la facoltà di scegliere che, con riferimento a tutte le somme erogate fino a quel momento non oggetto di opzione a tasso fisso (senza limite di importo), eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale (cioè, con riferimento al totale di tutte le somme che dovranno entrare in ammortamento per le quali non sia già stato scelto in precedenza il tasso fisso), maturino interessi a tasso fisso.

L'esercizio dell'opzione dovrà essere comunicata dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo.

#### **4.5 Ammortamento**

Il periodo di ammortamento ha una durata pari ad un numero intero di anni solari, in ogni caso non inferiore alla durata del periodo di pre-ammortamento aumentata di 2 anni solari e non inferiore a 4 anni solari. Il periodo di ammortamento decorre dall'1/1 dell'anno solare successivo alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento e termina alla data di scadenza del prestito. In tale periodo, il prestito viene rimborsato in rate semestrali posticipate da corrispondersi alle scadenze del 30/6 e del 31/12, comprensive di capitale (sulla base delle somme erogate eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) ed interessi a tasso variabile ovvero a tasso fisso in funzione delle opzioni esercitate dall'Ente.

Le somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) sono rimborsate secondo il piano di ammortamento che esprime in termini percentuali le quote capitale crescenti da corrispondere a ciascuna data di pagamento, riportato in ciascun contratto di Prestito Flessibile (c.d. piano di ammortamento unico).

Ad ogni durata del periodo di ammortamento corrisponde un piano di ammortamento unico. Settimanalmente, sul sito Internet della CDP saranno disponibili tutti i piani unici di ammortamento in vigore per quella settimana per ciascuna durata.

Ogni quota capitale sarà pari al prodotto della somma erogata (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale), per la corrispondente cifra in percentuale (approssimata al secondo decimale) inserita nel piano di ammortamento unico.

L'ultima quota capitale sarà in ogni caso pari al complemento alla somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) della somma di tutte

le quote capitale precedenti.

A decorrere dalla data di inizio ammortamento su tutte le somme erogate nel periodo di utilizzo (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale) maturano interessi a tasso variabile, calcolati con le stesse modalità previste per gli interessi di pre-ammortamento a tasso variabile. Gli Enti hanno, tuttavia, la facoltà, di scegliere che sulle somme erogate (eventualmente aumentate dell'importo per il quale è stata chiesta la conversione parziale o totale), maturino interessi a tasso fisso (vedi paragrafo 4.8).

Ogni quota interessi totali dovuta nel periodo di ammortamento sarà pari alla somma della quota interessi a tasso variabile e della quota interessi a tasso fisso.

#### **4.6 Durata totale del contratto**

La durata totale del contratto non può essere inferiore a 5 anni e non può essere superiore a 30 anni.

#### **4.7 Conversione Totale o Parziale, Riduzione Automatica, Indennizzo di Mancato Utilizzo, Estinzione**

Al termine del periodo di utilizzo l'Ente può richiedere, in funzione dello stato di avanzamento dell'investimento, la concessione di un periodo di utilizzo aggiuntivo coincidente con il periodo di ammortamento.

In particolare l'Ente avrà la facoltà di chiedere che durante il periodo di utilizzo aggiuntivo sia messa a disposizione, senza indennizzo alcuno, una somma pari alla differenza tra l'importo concesso e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo, che entrerà in ammortamento per intero alla data di inizio del periodo di ammortamento (c.d. conversione totale). In tal caso la somma che entrerà in ammortamento sarà pari all'importo concesso.

In alternativa, l'Ente ha la facoltà di chiedere che durante il periodo di utilizzo aggiuntivo sia messa a disposizione una somma, di importo diverso a quanto sopra indicato, comunque non superiore alla differenza tra l'importo concesso e l'ammontare erogato durante il periodo di utilizzo (c.d. conversione parziale). In questo caso la somma in ammortamento sarà pari all'importo concesso ridotto, pari alla somma tra gli importi erogati durante il periodo di utilizzo e l'ammontare per il quale è stata chiesta la conversione parziale. La conversione parziale avviene senza indennizzo alcuno a carico dell'Ente, nel caso in cui esso certifichi che l'importo concesso ridotto è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che la copertura finanziaria dell'investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell'Ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento di natura creditizia.

La richiesta di conversione totale o di conversione parziale dovrà essere comunicata dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del periodo di utilizzo. Diversamente l'Ente è tenuto a corrispondere a CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra l'importo concesso e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo, salvo il caso in cui l'Ente certifichi che l'importo concesso ridotto è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che la copertura finanziaria dell'investimento è assicurata impiegando risorse di bilancio dell'Ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento di natura creditizia. Tale indennizzo dovrà essere corrisposto a CDP contestualmente al pagamento dell'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento.

Sulle somme oggetto di conversione parziale o totale maturano interessi, nel periodo di

ammortamento, calcolati sulla base del regime di tasso di interesse, fisso o variabile, prescelto dall'Ente.

A decorrere dalla data di inizio ammortamento, in caso di conversione totale o parziale viene restituita all'Ente una somma calcolata sulla base dell'importo pari alla differenza tra l'importo per il quale è stata chiesta la conversione totale o parziale e l'importo totale delle erogazioni successive alla data di inizio ammortamento e sulla base delle rilevazioni dell'Euribor 6M.

Se alla data di scadenza del periodo di utilizzo la CDP non avrà ricevuto dall'Ente una richiesta di conversione totale o parziale e il totale delle somme erogate durante il periodo di utilizzo è inferiore all'importo concesso, si procederà ad una riduzione automatica, all'esito della quale la somma in ammortamento sarà pari alla sola somma erogata. Tale riduzione automatica avviene senza indennizzo a carico dell'Ente nel caso in cui esso certifichi che la somma erogata è sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento finanziato, ovvero che l'investimento potrà essere realizzato impiegando altre risorse di bilancio dell'Ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento di natura creditizia.

Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo di utilizzo la somma erogata sia nulla e l'Ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l'Ente ha facoltà di richiedere, per iscritto, via fax, alla CDP entro il 30/11 una estinzione senza indennizzo, previa attestazione della non realizzabilità dell'investimento finanziato, ovvero dell'avvenuta copertura finanziaria mediante l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con l'esclusione di altre somme provenienti da indebitamento di natura creditizia. Diversamente l'Ente è tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso.

#### **4.8 Opzione Tasso Fisso in Ammortamento**

L'Ente, entro il 30/11 del penultimo anno del periodo di ammortamento, ha la facoltà di scegliere che, sul debito residuo a tasso variabile, maturino interessi a tasso fisso. L'esercizio dell'opzione dovrà essere comunicato dall'Ente alla CDP, via fax, a pena di decadenza entro il 30/11. Il regime a tasso fisso entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla presentazione della richiesta

#### **4.9 Garanzia**

A garanzia degli impegni assunti con il prestito, gli Enti sono tenuti a rilasciare una garanzia nella forma all'uopo individuata dalla CDP per ciascuna tipologia di Ente. In ogni caso, il rilascio delle garanzie, nelle diverse forme previste, costituisce condizione sospensiva all'erogazione.

#### **4.10 Erogazione**

L'erogazione avviene in una o più soluzioni durante il periodo di utilizzo, salvo nel caso in cui l'Ente richieda una conversione totale o parziale con periodo di utilizzo aggiuntivo (vedi paragrafo 4.7), sulla base di apposita domanda corredata da una dichiarazione dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.

L'erogazione del prestito è, in ogni caso, subordinata alla condizione sospensiva relativa alla ricezione, da parte della CDP, oltre che della domanda di erogazione, anche della garanzia in originale, del modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, nonché alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto o comunque l'inadempimento da parte dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni ivi assunte.

#### 4.11 Rimborso anticipato totale o parziale volontario

L'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale o parziale del prestito in via anticipata, per un importo non inferiore a 50'000,00 euro, in corrispondenza di ciascuna data di pagamento nel corso del periodo di ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla somma da rimborsare, la rata di capitale ed interessi dovuta a quella data di pagamento.

L'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della somma rimborsata anticipatamente; e

B) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alla quale maturano interessi calcolati sulla base del tasso fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle porzioni di rate che si sarebbero percepite qualora non fosse stato richiesto il rimborso anticipato e la somma rimborsata anticipatamente. Tale indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. Il valore attuale sarà calcolato impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione degli spread unici vigenti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

L'Ente, impiegando esclusivamente risorse di bilancio diverse da indebitamento di natura creditizia, ha la facoltà di effettuare il rimborso totale o parziale del prestito in via anticipata, con riferimento alle somme erogate, durante il periodo di pre-ammortamento, a partire dal secondo anno, in corrispondenza del 30/6 e del 31/12 di ciascun anno del periodo di pre-ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP almeno trenta giorni prima la data prescelta per il rimborso.

In caso di rimborso anticipato totale o parziale nel periodo di pre-ammortamento, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla somma da rimborsare, la quota interessi dovuta a quella data di pagamento.

L'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP, alla stessa data:

A) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della somma rimborsata anticipatamente; e

B) con riferimento alla somma da rimborsare in relazione alle quali maturano interessi a tasso fisso un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra il valore attuale delle porzioni di rate di pre-ammortamento e di ammortamento che si sarebbero percepite qualora non fosse stato richiesto il rimborso anticipato e la somma rimborsata anticipatamente. Tale indennizzo è calcolato da CDP con riferimento alla data prescelta per il rimborso. Il valore attuale sarà calcolato impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione degli spread unici vigenti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Qualora il venerdì non sia un giorno target, si farà riferimento al giorno target immediatamente antecedente.

Una richiesta di rimborso anticipato durante il periodo di pre-ammortamento, automaticamente annulla l'eventuale richiesta di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso o dell'Opzione di Inizio Ammortamento, inviata alla CDP contestualmente alla richiesta di rimborso o in precedenza, con riferimento alla stessa data effetto (31/12) prescelta per il rimborso anticipato.

La CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, calcola l'importo complessivo dovuto per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest'ultima data l'Ente deve, improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario.

#### **4.12 Diverso utilizzo**

La CDP può autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito medesimo.

## Nota Tecnica – Allegato A

Il calcolo della Durata Finanziaria Corrispondente (DFC) al Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito (TFEP) ha come obiettivo quello di identificare sulla curva dei tassi di riferimento, data la struttura di rimborso del capitale e pagamento degli interessi del Prestito, sia il livello del tasso effettivo annuo di copertura della medesima struttura equivalente all'Euribor senza spread, sia la durata finanziaria, identificata sulla curva dei tassi di riferimento, che corrisponde a quel tasso.

Analiticamente la procedura di determinazione del Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

1. Rilevazione della curva dei tassi depositi/swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters;
2. Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui) del prestito;
3. Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap);
4. Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) del Prestito rispetto alla "data effetto" del calcolo (30/06 o 31/12) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

$df_i$  è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza (futura)  $i$ -esima del Prestito

$r_i$  è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

$i$  è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la data di pagamento per la scadenza  $i$ -esima del Prestito misurato in anni;

5. Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei Valori Attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) per il Prestito sia pari all'Ammontare Nominale (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente del Prestito (TFEP);
6. Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFEP. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFEP.

Il calcolo del TFEP e della Durata Finanziaria (Residua) Corrispondente al TFEP verrà effettuato in ogni caso il 3° venerdì antecedente la "data effetto" del calcolo o, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente antecedente (sia per la determinazione del tasso fisso relativo alle annuali Opzioni Tasso Fisso, sia per la determinazione al termine del periodo di pre-ammortamento del tasso fisso cui regolare gli interessi di ammortamento, sia per il calcolo dell'indennizzo per estinzione anticipata al termine di ogni semestre.

